CAMERA DEI DEPUTATI N. 1995

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati

Presentato il 1° dicembre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — 1. Il disegno di legge disciplina la materia della risarcibilità dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività giudiziaria e la propone secondo questa duplice prospettiva: occorre riconoscere e tutelare il diritto del cittadino alla riparazione e quindi stabilire il corrispondente dovere dello Stato, nel contempo occorre riaffermare il principio per cui chi esplica attività in rapporto di servizio con lo Stato non può sottrarsi a responsabilità di natura risarcitoria. È necessario tuttavia, quanto ai magistrati, che il principio trovi contemperamento nella particolare posizione della magistratura in rapporto al tipo di funzioni che essa esplica e ai valori essenziali dell'autonomia e della indipendenza. Infatti la regola contenuta nell'articolo 28 della Costituzione va coordinata con gli altri princìpi di pari dignità, e cioè con il principio secondo cui « la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere » e con quello secondo cui « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ». In altri termini, il nodo e la delicatezza del problema stanno nel conciliare due esigenze egualmente tutelate dal nostro ordinamento: l'indipendenza del magistrato e la sua responsabilità.

Poiché questi due termini non sono necessariamente contrapposti, si tratta di stabilire quale forma di responsabilità del giudice sia ammissibile nel nostro ordinamento, caratterizzato dalla prerogativa dell'indipendenza dell'ordine giudiziario.

Si aggiunga che, pronunciandosi sull'articolo 28 con la sentenza n. 2 dell'11 marzo 1968, la Corte costituzionale ha espresso l'avviso che « la singolarità della funzione giurisdizionale » e « la stessa posizione *super partes* del magistrato possono suggerire condizioni e limiti alla sua responsabilità, ma non sono tali da legittimarne una negazione totale ». Ne consegue la legittimità di una normativa ordinaria dissimile da quella concernente le categorie di impiegati e funzionari dello Stato.

Il disegno si avvale dell'ampia elaborazione svoltasi sul tema e del dibattito sulla disciplina già contenuta negli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile; tiene conto dei contributi della cultura specialistica, al di fuori del clima di naturale e sofferta polemica proprio dell'occasione referendaria, e delle osservazioni espresse in varie sedi sul precedente disegno del Governo. Tiene conto altresì dei lavori della commissione presieduta dal professor Vittorio Denti, commissione che, già costituita l'anno scorso dal Ministro allora in carica onorevole Rognoni, è stata poi riconvocata il 23 settembre 1987 al fine di riesaminare la materia tenendo conto di elaborazioni successive e di proposte di legge intervenute in questa decima legislatura.

2. Le linee del provvedimento sono così riassumibili.

Si è ritenuto anzitutto, in conformità al precedente disegno e alla gran parte delle proposte di legge sul tema, che il nuovo regime non possa essere circoscritto ai giudici ordinari, ma debba estendersi ai magistrati delle giurisdizioni speciali, ed in genere a tutti coloro che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie (articolo 1). Una diversa soluzione darebbe luogo a gravi sospetti di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento. Peraltro la disciplina già contenuta negli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile era ritenuta, dalla prevalente dottrina e da alcune decisioni giurisprudenziali, comune ai magistrati della giustizia amministrativa e, in genere, a tutti coloro che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si è affermato il principio che l'azione di risarcimento del danno può essere proposta soltanto nei confronti dello Stato (articoli 2, comma 1, e 3, comma 1). Tale soluzione appare l'unica idonea a garantire l'indipendenza del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, evitandosi così che l'azione di danno diventi uno strumento per interferire nel corso dei giudizi e che il magistrato possa subire condizionamenti da una citazione diretta.

Presupposto di proponibilità dell'azione risarcitoria verso lo Stato è che siano stati esperiti i mezzi di impugnazione, senza esito positivo quanto al fatto causativo di danno (articolo 2, comma 1); si è anche previsto che se il danno non è riparabile con tali mezzi perché non previsti, l'azione possa essere proposta non appena esaurita la fase o il grado del giudizio (articolo 2, comma 2), e ciò ad evitare che per effetto di astensioni e ricusazioni si pregiudichi in concreto il principio del giudice naturale.

Altro presupposto è che ricorra nel comportamento del giudice il dolo o la colpa grave.

Il dolo consiste, com'è noto, nella consapevolezza e volontà del fatto dannoso. Nella disciplina che si propone esso è indicato in termini generali, perciò comprende tanto il dolo penale quanto quello civile. Invece per la colpa grave si è ritenuta necessaria una specificazione anche al fine di evitare difformità interpretative ed eventuali contrasti giurisprudenziali in sede di applicazione: è apparso inopportuno, in una materia così delicata, lasciare alla giurisprudenza l'individuazione delle ipotesi di responsabilità attraverso la concreta specificazione dell'elemento soggettivo.

Pertanto la colpa rilevante ai fini del risarcimento è stata individuata nella triplice ipotesi della violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, dell'affermazione di un fatto la cui esistenza è incotrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento e della negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento (articolo 2, comma 3).

Di queste tre figure, la prima è sufficientemente ampia per comprendere talune ipotesi adottate in altre proposte, come la disapplicazione di una legge vigente o l'applicazione di norme non più in vigore, l'emissione di provvedimenti non riconducibili alle tipologie normative, l'emissione di provvedimenti costrittivi senza motivazione o fuori dei casi previsti dalla legge. Si è evitato, inoltre, il ricorso a quella figura incerta e non sufficientemente sedimentata neppure nella giurisprudenza che è il provvedimento abnorme, figura delineata soprattutto ai fini della impugnabilità di atti altrimenti privi della possibilità di riesame, mentre non sembra avere significato apprezzabile ai fini della individuazione del comportamento doloso o gravemente colposo del magistrato: si rischierebbe, viceversa, di suscitare orientamenti differenziati con probabili diversità di trattamento e con forti incidenze sulla specificità della funzione giudiziaria, aprendosi un ampio sindacato – stanti gli incerti confini della figura – sul modo di esercizio dell'attività, anche per costruzioni *a posteriori* della figura stessa.

Sul comma 3 dell'articolo 2 occorre fare due precisazioni.

Nella lettera *a)* è stata usata l'espressione « grave violazione di legge » per rimarcare l'entità delle conseguenze derivanti dalla violazione stessa, per cui non basta una qualunque violazione di legge, ma occorre che essa sia grave in rapporto all'entità degli effetti che produce.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *b)* e *c)* occorre (secondo la precisazione del comma 4) che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi.

Infine è sembrato utile precisare che, fuori dalle ipotesi di dolo e di colpa grave specificate dall'articolo 2, l'esercizio della funzione giudiziaria non può dar luogo a responsabilità, né dello Stato né della magistratura, per l'attività di interpretazione ed applicazione del diritto e di ricostruzione e valutazione del fatto (articolo 2, comma 5); si è voluto ribadire così, ad evitare equivoci in questa delicata materia, la tassatività dei casi per i quali lo Stato può esser chiamato a rispondere, senza nel contempo limitare la portata dello stesso articolo 2.

Quanto alle fattispecie materiali causative di danno, non è possibile delineare in formule compiute quelle concernenti i fatti commissivi , considerata la varietà di casistica possibile. In tali fatti commissivi sono ovviamente compresi i provvedimenti relativi a misure cautelari adottati in sede civile o in sede penale, e sempre che ricorra il dolo o una delle ipotesi di colpa delineate nell'articolo 2, comma 3.

È possibile invece individuare (e si è ritenuto necessario farlo per escludere eccessive dilatazioni della responsabilità) specifiche fattispecie per comportamenti omissivi (articolo 3), e precisamente: *a)* la scadenza del termine perentorio fissato dalla legge al giudice per il compimento di una determinata attività; *b)* l'inutile decorso del periodo di trenta giorni dopo l'istanza della parte affinché si provveda. Poiché presso alcuni organi giurisdizionali esiste un cospicuo contenzioso che dagli eventuali atti di messa in mora sarebbe sottoposto ad una dinamica assolutamente non fronteggiabile dagli uffici giudiziari, si è ritenuto di prevedere la possibilità di proroga del termine di trenta giorni conseguente alla messa in mora da parte dell'interessato (articolo 3, comma 1, lettera *b)*. A sostegno di questa previsione possono trarsi utilissimi elementi dai rilievi formulati nei pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato sul precedente disegno del Governo. In particolare, ha osservato la Corte (Adunanza delle Sezioni riunite del 12 gennaio 1987, pag. 5): « È da chiedersi se un'applicazione di tale norma non porti a trasferire

alle istanze di parte l'ordine di svolgimento dell'attività giudiziaria e se essa sia di possibile applicazione in situazione di rilevante arretrato. Si pensi alle decine di migliaia di istanze che potrebbero pervenire alla Corte perché sia disposto l'inizio dell'istruttoria dei ricorsi in materia di pensioni; si pensi a successive istanze che chiedano l'adozione degli atti istruttori, e così di seguito ».

Secondo il testo, la proroga può essere concessa dal dirigente l'ufficio con provvedimento motivato e per gravi motivi, ma non può essere superiore a tre mesi.

3. Dunque, verificatosi un comportamento commissivo od omissivo imputabile al magistrato a titolo di dolo o colpa grave nei termini anzidetti, comportamento che abbia cagionato un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione (se previsti), si può agire contro lo Stato per il risarcimento. È sembrato opportuno riconoscere al magistrato la facoltà di intervenire nel giudizio, in via adesiva, per sostenere le ragioni dello Stato (articolo 6). Si è previsto che la decisione non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio di rivalsa (del quale si dirà oltre); egualmente non ha efficacia di giudicato nel procedimento diciplinare.

Resta fermo il diritto del danneggiato di agire direttamente contro il magistrato allorché il fatto costituisce reato, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia con apposita azione risarcitoria a seguito di condanna penale; in proposito l'articolo 10 precisa, al comma 2, che il danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale, deve citare lo Stato come responsabile civile se intende far valere contro di esso il suo diritto al risarcimento, perché, viceversa la sentenza penale (per quanto dispone a titolo risarcitorio) non può operare nei confronti dello Stato.

In conformità della maggior parte delle proposte di iniziativa parlamentare sinora presentate per disciplinare la materia oggetto del presente disegno di legge è stata prevista (articolo 5) una delibazione preliminare della domanda da parte del giudice adito (secondo il disegno, il tribunale civile) con le forme dei procedimenti in camera di consiglio e da definirsi con decreto motivato impugnabile mediante appello, fuori discussione essendo, per principio generale, l'ulteriore impugnabilità mediante ricorso per cassazione. Tale giudizio di ammissibilità concerne non solo la verifica dei presupposti formali dell'azione (passaggio in giudicato del provvedimento o esaurimento della fase processuale nella quale si assume verificatosi l'illecito, osservanza del termine e simili), ma anche (sempre tenuto conto dell'orientamento prevalente nelle citate proposte parlamentari) la manifesta infondatezza dell'azione. Il disegno non prevede invece alcuna sanzione specifica per l'attore la cui domanda sia giudicata inammissibile, preferendosi lasciare la materia alla disciplina già vigente in via generale.

4. Effettuato il risarcimento, lo Stato si rivale nei confronti del magistrato che ha posto in essere il comportamento da cui sia derivato il danno. È stata eliminata la « facoltà » di rivalsa che compariva nel precedente disegno del Governo, e che si spiegava in rapporto alla previsione – qui non ripetuta – di una sanzione pecuniaria in sede disciplinare (donde la possibile caduta d'interesse dello Stato alla rivalsa allorché già in sede disciplinare il magistrato avesse subito una sanzione siffatta e di cospicuo importo, stante il limite massimo nel cumulo fra sanzione pecuniaria e rivalsa).

L'azione è promossa dal Ministro di grazia e giustizia quanto ai magistrati ordinari; per gli altri magistrati, è promossa dal Ministro (o dal Presidente del Consiglio dei Ministri) al cui settore la funzione giurisdizionale si riferisce (articolo 7, comma 2). Si è mantenuta ferma la giurisdizione dei tribunali ordinari come nel precedente disegno del Governo, escludendosi quella della Corte dei conti. Nel parere del 12 gennaio 1987 la Corte rivendica la propria giurisdizione sulla base dell'articolo 103 della Costituzione, e si richiama ad alcune sentenze della

Corte costituzionale (n. 10 del 1970, n. 68 del 1971, n. 63 del 1973 e n. 114 del 1975) circa i criteri di riparto della giurisdizione in materia di responsabilità contabile. Senonché la Corte costituzionale, con le sentenze n. 73 del 1960, n. 102 del 1977 e n. 189 del 1984, ha affermato e ribadito il principio secondo cui la scelta fra il regime normativo dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti e, per taluni settori, quello proprio dei giudizi ordinari è riservata al potere legislativo, cui spetta valutare la soluzione più idonea alla salvaguardia dei pubblici interessi.

Posto dunque che ben può il legislatore ordinario stabilire una diversa disciplina, i motivi per cui, nel disegno, si è optato per la giurisdizione ordinaria sono sostanzialmente tre. Il primo riguarda la posizione dei magistrati nell'assetto costituzionale e ordinamentale, nel senso che essa non è assimilabile al funzionariato statale; il secondo attiene alla natura civilistica dell'azione di rivalsa, derivante dal profilo aquiliano dell'azione principale di responsabilità dello Stato, come tale non inquadrabile nei termini di un'azione di responsabilità amministrativa-contabile, ed è ben noto che i due tipi di azione sono sostanzialmente diversi per titolo e per finalità; quanto al terzo motivo, secondo l'articolo 52 del testo unico sulla Corte dei conti, il procuratore generale della Corte può discrezionalmente limitare l'importo del recupero pecuniario, e ciò potrebbe comportare quella medesima « lettura politica » che è stata data alla « facoltà di rivalsa » esistente nel precedente disegno del Governo.

Sono state introdotte deroghe alla competenza territoriale e a quella per valore; quanto alla prima, si è realizzato un meccanismo analogo a quello previsto per l'articolo 41-*bis* del codice di procedura penale per garantire l'imparzialità del giudizio di rivalsa ed evitare ai giudici del relativo procedimento il disagio di decidere nei confronti di un magistrato del proprio ufficio o del medesimo distretto di appartenenza; quanto alla seconda, si è attribuita la cognizione al tribunale (articolo 7, comma 3) in modo analogo a quanto previsto per l'azione risarcitoria contro lo Stato (articolo 4, comma 1).

Si è ritenuto, inoltre, di porre un limite quantitativo alla responsabilità in via di rivalsa, la cui misura non può mai superare il terzo dello stipendio annuo, anche se più sono le azioni proposte; con opportuni adattamenti, il limite vale anche per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Egualmente è stato precisato che per i giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali non è profilabile colpa grave consistente nella violazione di legge (ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2).

5. Una delle critiche ricorrenti al disegno del Governo nella nona legislatura e ad altre proposte di legge riguarda il concreto ambito di operatività della rivalsa, se cioè debba riferirsi anche ai magistrati componenti organi giudiziari collegiali. Per evitare disparità – che susciterebbero dubbi di costituzionalità – è stata espressamente prevista la rivalsa anche nei confronti dei magistrati che esercitano le loro funzioni in seno ad organi collegiali (articolo 8). Senza questa previsione espressa vi sarebbe tra l'altro il rischio, dopo l'abrogazione degli articoli 55 e 56 codice di procedura civile, che gli appartenenti a collegi giudicanti possano ritenersi sottoponibili a forme di responsabilità risarcitoria diverse da quelle disciplinate dal disegno di legge. È opportuno richiamare a questo proposito quanto già previsto, per i giudici popolari e per gli esperti, nel comma 6 dell'articolo 7.

I fatti che hanno dato causa alla responsabilità civile costituiscono, di regola, anche illeciti disciplinari; può darsi, quindi, che mentre è in corso il giudizio di responsabilità per danni sia esercitata

dall'autorità competente anche l'azione disciplinare (ove prevista dalle disposizioni vigenti). Nel caso ciò non si sia verificato, l'articolo 9 dispone che, intervenuta sentenza di condanna dello Stato al risarcimento dei danni, deve essere esercitata l'azione disciplinare.

6. Secondo il sistema del disegno, lo Stato è esposto alla responsabilità per danni non riparati dai mezzi di impugnazione, « se previsti »; ne consegue che, quanto più diffuso è il regime dei gravami, minore sarà l'ambito di ricorso ad azioni risarcitorie. Ebbene, il nostro ordinamento conosce provvedimenti cautelari o urgenti, di competenza di giudici monocratici, che non sono suscettibili di uno specifico e tempestivo rimedio; trattasi di un'esigenza di tutela vivamente sentita, in particolare per i provvedimenti *ex* articolo 700 del codice di procedura civile emessi da giudice monocratico, specie in una situazione generale di amministrazione della giustizia in cui l'intervento d'urgenza dell'organo giurisdizionale è spesso decisivo per le sorti dei litiganti.

Ebbene, pur consapevoli di questa esigenza, si è ritenuto di non turbare la coerenza del disegno con innovazioni da inserire come novelle nel codice di rito e che comporterebbero una prospettiva più ampia; ci si riserva, tuttavia, di proporre in tempi brevi una modifica che, aggiungendosi alle disposizioni del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, consenta un reclamo contro i provvedimenti cautelari ed urgenti emessi da giudice monocratico per sottoporli ad immediato controllo da parte di un organo collegiale.

L'articolo 11 adegua il nuovo regime, con gli opportuni adattamenti, all'ipotesi in cui il danno sia stato cagionato direttamente allo Stato perché parte nel giudizio in cui si verificò il fatto.

Gli altri articoli del disegno di legge riguardano: la previsione che nessuna deroga è introdotta ai regimi della riparazione per errori giudiziari (articolo 12), cioè a regimi normativi che operano per proprio conto; l'abrogazione delle norme incompatibili (articolo 13), la deroga all'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, per quanto attiene all'azione che il procuratore generale presso la Corte dei conti potrebbe altrimenti proporre contro il magistrato nell'interesse dello Stato, nonché l'onere di spesa.

Si prevede infine che le nuove disposizioni entrino subito in vigore, ma si precisa, ad evitare dubbi di costituzionalità per l'incidenza su comportamenti realizzati prima, che il nuovo regime non si applica ai fatti anteriori all'entrata in vigore, se posti in essere dal magistrato con colpa grave, perché è nelle ipotesi di colpa grave la novità della disciplina, essendo già nel regime antecedente la previsione del dolo (civile o penale).

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

ART 1.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ai magistrati militari, compresi quelli del pubblico ministero, ai magistrati delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Nelle disposizioni che seguono il termine « magistrato » comprende tutti i soggetti indicati nel comma 1.

ART. 2.

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie, ha subito un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. Se il danno non è riparabile con i mezzi di impugnazione perché non previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3, è necessario che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi.

5. Salvo quanto diposto dai commi 3 e 4, non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e di ricostruzione o valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

ART. 3.

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. L'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio dà luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 2, quando:

a) la legge fissa al giudice termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

ART. 4.

(Competenza e termini per l'azione).

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme sulla competenza per valore.

2. L'azione è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e, nei casi previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, dalla data di esauri-

mento della fase o del grado, e comunque entro il termine di tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso.

ART. 5.

(Ammissibilità dell'azione).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 2.

2. La deliberazione è adottata immediatamente dopo la prima udienza.

3. L'azione è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissbilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla Corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della Corte di appello può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione.

ART. 6.

(Intervento nel giudizio contro lo Stato).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento dispone, nella prima udienza, che ne sia data comunicazione al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa mai stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7 né fa stato nel procedimento disciplinare di cui all'articolo 9.

ART. 7.

(Azione di rivalsa).

1. Effettuato il risarcimento, lo Stato si rivale nei confronti del magistrato. L'a-

zione di rivalsa è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che condanna lo Stato al risarcimento.

2. L'azione è promossa:

a) per i magistrati ordinari e per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ordinarie, dal Ministro di grazia e giustizia;

b) per i magistrati del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) per i componenti delle commissioni tributarie, dal Ministro delle finanze;

d) per i magistrati militari, dal Ministro della difesa;

e) per gli altri magistrati ed estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, dal Ministro competente in relazione alla natura del contenzioso che forma oggetto della rispettiva funzione giudiziaria.

3. Competente per l'azione di rivalsa è il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente per territorio e per valore secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto; in tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello di altro distretto più vicino.

4. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali rispondono di colpa grave esclusivamente nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 2.

5. La misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

6. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

ART. 8.

(Organi collegiali).

1. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

ART. 9.

(Azione disciplinare).

1. L'autorità competente esercita l'azione disciplinare, se prevista dalle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del magistrato per i fatti sui quali è intervenuta sentenza definitiva di condanna dello Stato al risarcimento dei danni, salvo che non sia stata già proposta.

ART. 10.

(Responsabilità civile per fatti costituenti reato).

1. Se il magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ha commesso un fatto costituente reato, il danneggiato ha diritto di costituirsi parte civile nel processo penale e di esercitare l'azione civile in seguito a condanna penale, secondo le disposizioni vigenti.

2. Il danneggiato, costituitosi parte civile, se intende far valere la responsabilità dello Stato per il risarcimento del danno, deve citarlo come responsabile civile.

ART. 11.

(Risarcimento del danno in favore dello Stato).

1. Quando, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie, lo Stato ha subito, quale parte in giudizio, un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire direttamente contro il magistrato per ottenere il risarcimento del danno nei modi e nei limiti di cui ai successivi commi.

2. All'azione dello Stato si applicano l'articolo 1, l'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, gli articoli 3 e 4, comma 2, e gli articoli 5, 8, 9 e 10, comma 1.

3. Competente è il tribunale indicato nel comma 3 dell'articolo 7.

4. Valgono i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7.

ART. 12.

(Riparazione per errori giudiziari).

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto all'equa riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

ART. 13.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili e deroga a disposizioni vigenti).

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. La presente legge deroga alle norme contenute nell'articolo 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, limitatamente alla responsabilità a titolo di rivalsa.

ART. 14.

(Clausola finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire « per memoria » nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato con colpa grave, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.